

**REGOLAMENTO (UE) 2016/841 DEL CONSIGLIO****del 27 maggio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio <sup>(2)</sup> attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.
- (3) La decisione (PESC) 2016/849 vieta la fornitura, la vendita o il trasferimento alla Repubblica democratica popolare di Corea («Corea del Nord») di ulteriori prodotti, materiali e attrezzature connessi a prodotti e tecnologie a duplice uso. Vieta altresì il trasferimento di fondi alla e dalla Corea del Nord, salvo autorizzazione preventiva specifica, gli investimenti della Corea del Nord e dei suoi cittadini nei territori sotto la giurisdizione degli Stati membri e gli investimenti di cittadini o entità dell'Unione nella Corea del Nord. Vieta inoltre a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord l'atterraggio, il decollo o il sorvolo del territorio degli Stati membri, nonché a qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord l'ingresso nei porti degli Stati membri. Essa introduce il divieto di importare articoli di lusso dalla Corea del Nord e divieti relativi alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio con la Corea del Nord. Viene altresì introdotta una deroga per un contratto precedente dall'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche di determinate persone ed entità nordcoreane.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) all'articolo 1, sono aggiunti i seguenti punti:

«10. "servizi di investimento": i servizi e le attività seguenti:

- a) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

<sup>(1)</sup> Cfr. pagina 79 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

- c) negoziazione per conto proprio;
- d) gestione del portafoglio;
- e) consulenza in materia di investimenti;
- f) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- g) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- h) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;

11. "trasferimento di fondi":

- a) un'operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;
- b) un'operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

12. "beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario finale dei fondi trasferiti;

13. "ordinante": un soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, che dà ordine di trasferire i fondi;

14. "prestatore di servizi di pagamento": le categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), le persone fisiche o giuridiche che beneficiano di una deroga di cui all'articolo 26 della medesima e le persone giuridiche che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*), che prestano servizi di trasferimento di fondi;

(\*) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

(\*\*) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).;

2) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato:

- a) importare, acquistare o trasferire oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I *quater*, o carbone, ferro e minerale di ferro, elencati nell'allegato I *quinquies*, dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- b) importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord prodotti petroliferi, elencati nell'allegato I *septies*, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alle lettere a) e b).

L'allegato I *quater* comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al paragrafo 4, lettera a).

L'allegato I *quinquies* comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui al paragrafo 4, lettera a).

L'allegato I *septies* comprende i prodotti petroliferi di cui al paragrafo 4, lettera b).»;

3) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, nei termini e alle condizioni che ritiene appropriate, la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione diretta o indiretta dei beni e delle tecnologie, compresi i software, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o l'assistenza o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a condizione che i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o ad altri scopi umanitari.
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, entro quattro settimane, delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente pertinente dello Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare le operazioni ivi contemplate alle condizioni che ritiene appropriate e purché il Consiglio di Sicurezza dell'ONU abbia approvato la richiesta.
4. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le richieste di approvazione presentate al Consiglio di sicurezza dell'ONU a norma del paragrafo 3.»;

4) l'articolo 3 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 ter

1. In aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità doganali competenti le informazioni prima dell'arrivo e della partenza stabilite nelle pertinenti disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (\*\*) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*\*\*), la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sui beni e le tecnologie oggetto della licenza di esportazione rilasciata.
2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati utilizzando le dichiarazioni in dogana o, in mancanza di tali dichiarazioni, in qualunque altra forma scritta, a seconda dei casi.

(\*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(\*\*) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 29 del 12.2015, pag. 1).

(\*\*\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)»;

5) l'articolo 3 quater è soppresso;

6) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1. È vietato:
  - a) vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, gli articoli di lusso elencati nell'allegato III;
  - b) acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla Corea del Nord articoli di lusso elencati nell'allegato III, prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
  - c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il divieto in questione non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri in Corea del Nord o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

4. L'autorità competente pertinente di uno Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato III, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.»

7) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal presente regolamento ove:

- a) il carico provenga dalla Corea del Nord;
- b) il carico sia diretto in Corea del Nord;
- c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- e) il carico sia trasportato su una nave battente bandiera della Corea del Nord o un aeromobile immatricolato nella Corea del Nord, oppure su una nave o su un aeromobile privi di nazionalità.

2. Qualora non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

- a) il carico proviene dalla Corea del Nord;
- b) il carico è diretto in Corea del Nord; oppure
- c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.

4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della Corea del Nord è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dei quali sono vietati dal presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari.»

8) sono aggiunti i seguenti articoli:

«Articolo 5 ter

1. È vietato, sul territorio dell'Unione, accettare o approvare investimenti effettuati in qualsiasi attività commerciale, laddove tali investimenti siano effettuati:

- a) da persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord;
- b) dal Partito dei lavoratori della Corea;

- c) da cittadini della Corea del Nord;
- d) da persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord;
- e) da persone, entità o organismi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione;
- f) da persone, entità o organismi da essi posseduti o controllati.

2. È vietato:

- a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare una partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni e di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità o organismo collegata a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nei settori delle industrie estrattive, di raffinazione e chimiche;
- b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o allo scopo documentato di finanziare tali persone giuridiche, entità o organismi;
- c) prestare servizi di investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 5 quater

1. Sono vietati i trasferimenti di fondi alla e dalla Corea del Nord, a meno che riguardino una transazione di cui al paragrafo 3.

2. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato avviare o continuare qualsiasi transazione, o partecipare a qualsiasi transazione, con:

- a) istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord;
- b) succursali o filiali, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
- c) succursali o filiali, che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, degli istituti finanziari e creditizi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI;
- d) istituti finanziari o creditizi che non hanno sede in Corea del Nord e che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16, ma che sono controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi con sede in Corea del Nord elencati nell'allegato VI,

a meno che tali transazioni non ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 3 e siano state autorizzate in conformità del paragrafo 4, lettera a), o non richiedano l'autorizzazione in conformità del paragrafo 4, lettera b).

3. Le seguenti transazioni possono essere autorizzate a norma del paragrafo 4, lettera a):

- a) transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
- b) transazioni relative a rimesse personali;
- c) transazioni relative all'esecuzione delle deroghe previste dal presente regolamento;
- d) transazioni connesse a uno specifico contratto commerciale non vietato ai sensi del presente regolamento;
- e) transazioni riguardanti una missione diplomatica o consolare o un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali transazioni siano destinate a essere utilizzate per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale;

- f) transazioni necessarie al solo scopo di attuare progetti finanziati dall'Unione o dai suoi Stati membri a fini di sviluppo riguardanti direttamente il soddisfacimento delle necessità della popolazione civile o la promozione della denuclearizzazione;
- g) transazioni riguardanti pagamenti per soddisfare crediti nei confronti della Corea del Nord, di suoi cittadini o di persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione della Corea del Nord e transazioni di natura analoga che non contribuiscono ad attività vietate dal presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, con almeno 10 giorni di anticipo, di concedere un'autorizzazione.
4. Per le transazioni di cui al paragrafo 3 riguardanti trasferimenti di fondi alla e dalla Corea del Nord per importi:
- a) inferiori a 15 000 EUR o equivalenti, occorre un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente dello Stato membro, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II del presente regolamento;
- b) pari a 15 000 EUR o equivalenti, non occorre un'autorizzazione preventiva.
5. Non occorre un'autorizzazione preventiva per le transazioni o i trasferimenti di fondi che sono necessari a scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro o di un'organizzazione internazionale che godono di immunità in Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.
6. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, lettera a).
7. Per le transazioni che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, nell'ambito delle loro attività con istituti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), gli istituti finanziari e creditizi di cui all'articolo 16 devono:
- a) applicare misure di adeguata verifica della clientela stabilite a norma degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);
- b) garantire il rispetto delle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo stabilite a norma della direttiva 2005/60/CE e del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*\*);
- c) chiedere che siano forniti i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, come richiesto dal regolamento (CE) n. 1781/2006, nonché i dati informativi relativi a beneficiari, come il nome del beneficiario e il numero del conto di pagamento dello stesso e, se del caso, il codice unico di identificazione dell'operazione, e rifiutare di eseguire la transazione se tali dati sono mancanti o incompleti;
- d) conservare le registrazioni delle transazioni conformemente all'articolo 30 *ter* della direttiva 2005/60/CE;
- e) se vi sono fondati motivi di sospettare che i fondi possano contribuire a programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa («attività di proliferazione»), informare tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) definita dalla direttiva 2005/60/CE o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, o l'articolo 6;
- f) segnalare tempestivamente ogni transazione sospetta, compresi i tentativi di transazioni sospette;
- g) non eseguire una transazione quando sospettino ragionevolmente che sia collegata ad attività di proliferazione prima di aver completato le procedure necessarie a norma della lettera e) e di aver rispettato eventuali altre istruzioni impartite dall'UIF o dalle autorità competenti.

Ai fini del presente paragrafo, l'UIF o altra autorità competente che funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette ricevono relazioni riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione e hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e giudiziarie necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

8. L'obbligo di autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 3 si applica indipendentemente dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato con una transazione unica o con diverse transazioni che appaiono collegate. Ai fini del presente regolamento, per «transazioni che appaiono collegate» si intende:

- a) una serie di trasferimenti consecutivi dallo stesso istituto creditizio o finanziario che ricadono nell'ambito di applicazione del paragrafo 2, oppure dalla o alla stessa persona, entità o organismo della Corea del Nord effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore a 15 000 EUR, ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di autorizzazione;
- b) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che è connessa a un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.

9. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente articolo.

(\*) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(\*\*) Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).»;

9) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 8

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima della data di designazione della persona, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 6 oppure di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione o sentenza non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato IV, V o V bis;
- d) il riconoscimento della decisione o sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e
- e) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato per le sanzioni la decisione o la sentenza riguardo alle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 6, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato V sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o in forza di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti Internet elencati nell'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché l'autorità competente in questione abbia accertato che:

- a) il contratto non riguarda prodotti, operazioni, servizi o transazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafo 3, o all'articolo 3; e
- b) il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato V.

3. Lo Stato membro interessato informa, almeno 10 giorni prima del rilascio di ciascuna autorizzazione a norma del paragrafo 2, gli altri Stati membri e la Commissione di quanto accertato e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.»;

10) l'articolo 9 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 *ter*

1. È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi se il sostegno finanziario potrebbe contribuire a:

- a) programmi della Corea del Nord connessi alle armi nucleari o ai missili balistici o ad altre attività vietate dal presente regolamento;
- b) eludere il divieto di cui alla lettera a).

2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a contratti e accordi per la fornitura di sostegno finanziario conclusi prima del 29 maggio 2016.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di sostegno finanziario per il commercio di prodotti alimentari, per scopi agricoli o medici o altri scopi umanitari.»;

11) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 *quater*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure imposte dal presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone, entità o organismi designati elencati nell'allegato IV o V;
- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo della Corea del Nord, compreso il governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici; o
- c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) e b).

2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.»;

12) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.



2. Le azioni da parte di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se essi non erano a conoscenza, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure di al presente regolamento.»;

13) l'articolo 11 *bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 bis

1. È vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave:

- a) posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord;
- b) se vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato IV;
- c) se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento;
- d) se ha rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione oppure
- e) se è priva di nazionalità e ha rifiutato l'ispezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) in caso di emergenza;
- b) se la nave arriva nel porto ai fini dell'ispezione o
- c) se la nave sta tornando al porto di provenienza.

3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se:

- a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 2270 (2016) oppure
- b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.

4. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

5. Il paragrafo 4 non si applica:

- a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;
- b) in caso di atterraggio di emergenza.

6. In deroga al paragrafo 4, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti Internet elencati nell'allegato II può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se essa ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.»;

14) l'articolo 11 *quater* è abrogato;

15) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato I *septies*.

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A.G. KOENDERS

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I SEPTIES

## PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

	2707	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici
	2709	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
	2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli
	2711	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi
	2712 10	– Vaselina
	2712 20	– Paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
Ex	2712 90	– altri
	2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
Ex	2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche
Ex	2715	Miscela bituminosa a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»)
		– contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
	3403 11	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
	3403 19	– – altre
		– altre
Ex	3403 91	– – Preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altre materie
Ex	3403 99	– – altre
		– – – – Prodotti e preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, non nominati né compresi altrove
Ex	3824 90 92	– – – – – in forma liquida a 20 °C
Ex	3824 90 93	– – – – – altri
Ex	3824 90 96	– – – – – altri
	3826 00 10	– Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume il 96,5 % o più di esteri (FAMAE)
	3826 00 90	– altri»